

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1209)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1960

Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo alla vostra benevola attenzione tende a ripristinare la volontà del legislatore e ad eliminare nel contempo una serie di gravissimi inconvenienti, che rendono ancora più difficile la già travagliata vita dei nostri Comuni. Perchè meglio si possa inquadrare la questione mi permetto di esporre succintamente le varie fasi dell'accertamento dei tributi locali, così come erano disciplinate dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

a) entro il 1° agosto di ciascun anno i Comuni, con apposita deliberazione, che deve essere approvata dalla G.P.A. e nei casi tassativamente previsti dal Ministro delle finanze, stabiliscono la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa o contributo: articolo 273;

b) entro il 20 settembre i contribuenti debbono denunciare i cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal Comune: articolo 274;

c) entro il 20 ottobre di ciascun anno, la Giunta comunale con apposita deliberazione approva, in base alla denuncia dei contribuenti, alle rettifiche apportate d'ufficio e agli accertamenti eseguiti nei confronti degli altri contribuenti compresi nel ruolo dell'anno in corso, le variazioni da introdursi nei ruoli dell'anno successivo: articolo 276;

d) entro il mese di ottobre di ciascun anno la deliberazione della Giunta comunale deve essere depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, per 20 giorni consecutivi, durante i quali devono essere notificate agli interessati le nuove iscrizioni o le variazioni e le eventuali rettifiche della denuncia;

e) entro trenta giorni dalla detta notificazione possono ricorrere nell'interesse proprio alla Commissione comunale i contribuenti iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli;

f) entro trenta giorni dall'ultimo giorno del deposito della deliberazione della Giunta

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunale, può invece essere esercitata l'azione popolare, cioè ciascun contribuente può ricorrere per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito: articolo 277.

Nel susseguirsi delle predette fasi, è facile rilevare che la più importante ed impegnativa per il Comune è quella prevista nella lettera c), perchè essa determina in sostanza, sia pure non definitivamente, il gettito delle entrate. La pratica dimostrò che nei termini di un mese non potevano essere compiute le rettifiche, gli accertamenti, ecc., e ciò si spiega perchè l'articolo 276, nato con il testo unico 1931, non portò con sé il beneficio dell'esperienza. Si pensi alla sola imposta di famiglia, che oggidi costituisce uno dei maggiori tributi dei Comuni, che prima del 1931, traendo la sua disciplina dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, aveva un regolamento per ciascuna provincia. Migliaia di matricole non possono logicamente essere controllate e verificate nel giro di trenta giorni, e ciò dopo il 1945, allorché fu abrogato l'articolo 119 del testo unico in esame, rese ancor più difficile l'attività dei Comuni, che prima di allora potevano giovare dell'operato dell'Ufficio distrettuale delle imposte, compiuto ai fini dell'imposta complementare.

Il legislatore si preoccupò di tale brevità del termine, ormai irragionevole, e con l'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, aggiunse all'articolo 276 il seguente comma: « È tuttavia consentito di prorogare la esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del 30 giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del 30 giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti ». La lettera della legge appare chiara e ancor più chiara l'intenzione del legislatore. Con il predetto comma si è voluto in sostanza stabilire che la Giunta comunale, in qualsiasi momento compreso tra il 20 ottobre e il 30 giugno dell'anno successivo, può deliberare, e presa la deliberazione i termini perentori previsti dagli articoli 277 e seguenti decorrono dalla data della deliberazione medesima. Di guisa che se

la Giunta adotta la deliberazione il 14 aprile i termini per procedere alla notifica degli accertamenti d'ufficio, delle rettifiche e controrettifiche scade il 14 maggio; se è stata adottata il 30 maggio scade il 30 giugno e così di seguito. A soluzione diversa non può portare la seconda parte del comma in esame, giacchè il legislatore, con un unico disposto, ha inteso fissare differenti scadenze per termini differenti, attraverso l'esemplificazione di un giorno comune a tutti; e non ha inteso certo stabilire anche un termine iniziale, sganciato completamente dalla data della deliberazione. In sostanza con il decreto legislativo del 1948 è stato fissato un termine massimo fino al 30 giugno dell'anno successivo per gli adempimenti medesimi, ma non è stata vietata la possibilità di esecuzione prima di tale data, dalla quale poi decorrono tutti gli altri termini. In tal senso hanno deciso la Commissione comunale di Milano per i tributi locali il 21 novembre 1955 e la Commissione centrale per le Imposte dirette il 21 marzo 1952, n. 34433.

In dottrina, sono per questa tesi il Cocivera: « Guida ai tributi locali »; Nobile: « La imposta di famiglia e la sua applicazione »; Pugliesi: « Testo unico per la Finanza locale ».

Senonchè la Corte di cassazione, con sentenza del 25 ottobre 1957, n. 4108, si è pronunciata in senso contrario, e prendendo alla lettera la seconda parte del comma in questione, senza tenere presente tutto l'ingrasso dell'applicazione dei tributi, ha stabilito che nel caso di adozione della proroga al 30 giugno prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, la Giunta comunale può bensì predisporre la deliberazione degli elenchi di variazione in qualsiasi giorno del periodo compreso fra il 21 di ottobre e il 30 giugno, ma può dare corso agli adempimenti previsti dall'articolo 277, del testo unico per la finanza locale (deposito della deliberazione e notifiche agli interessati) solo alla data del 30 giugno!

Il 30 di giugno, che nello spirito della legge e nella volontà del legislatore era il termine massimo per l'adozione della delibera-

e i successivi adempimenti, è divenuto, nella interpretazione della Cassazione, il solo giorno nel quale può aver luogo il deposito della deliberazione, e a partire dal quale si può procedere alla notifica degli accertamenti: nè un giorno prima, nè un giorno dopo, anche se la Giunta ha deliberato in precedenza l'elenco delle variazioni.

Viene così frustrata la volontà del legislatore che intendeva concedere un maggior lasso di tempo per gli accertamenti, ma non certo costringere l'Amministrazione comunale ad attendere il 30 giugno, con la grave conseguenza che quei contribuenti che non furono compresi nei ruoli principali di dicembre, non potranno essere iscritte neppure nei ruoli suppletivi del mese di giugno, col conseguente rinvio di un anno della riscossione, e pregiudizio delle finanze del Comune.

Si aggiunga a ciò l'incertezza della situazione che è derivata dalla sentenza della Cassazione, a tal punto che i Comuni non sanno

più cosa fare: attendere il 30 giugno vuol dire non poter compilare i ruoli suppletivi; non farlo, può esporre l'Amministrazione comunale al pericolo di vedere annullati gli accertamenti per illegittimità in seguito a ricorso.

Si deve tuttavia riconoscere che alla restrittiva interpretazione della Cassazione ha contribuito la infelice formulazione della norma legislativa in questione, in contrasto con il senso logico e lo spirito della legge. Poichè la Giunta Comunale, avvalendosi della proroga, può adottare la deliberazione in qualunque giorno del periodo che va dal mese di ottobre al 30 giugno, si doveva correttamente dire che « dalla data della deliberazione » e non dalla « data del 30 giugno » decorrono i termini per il deposito e le notifiche previste dall'articolo 277 del testo unico, ed in questa modifica si compendia l'unito disegno di legge che si raccomanda alla sollecita approvazione del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« È tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla data della deliberazione decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti ».